

## **NOTA CONFINDUSTRIA – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PARERI APPROVATI NEL COMITATO CONSULTIVO SALUTE E SICUREZZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ACSH)**

Il Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea (di seguito "ACSH"), di cui Confindustria è componente, ha approvato, nella riunione plenaria di dicembre 2020, tre pareri (in allegato i testi), relativamente a:

- una linea guida non vincolante riguardante la segnaletica di sicurezza sul lavoro
- l'interfaccia della legislazione Salute e sicurezza e il Regolamento Reach
- la revisione della direttiva macchine

Di seguito una breve sintesi.

### ➤ **Linea guida non vincolante in materia di segnaletica di sicurezza**

La valutazione ex post della direttiva quadro in materia di salute e sicurezza e delle direttive correlate, in particolare della direttiva 92/58/CEE recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, ha fatto emergere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda alcune disposizioni della citata direttiva.

Inoltre, la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 sul tema dell' "Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro" affronta esplicitamente questa tematica evidenziando "alcune incertezze sulla misura in cui la norma EN ISO 7010 relativa alla segnaletica possa essere considerata conforme alla direttiva 92/58/CEE (in particolare riguardo ai pittogrammi utilizzati). Alcuni Stati membri hanno raccomandato l'allineamento della direttiva alla norma EN ISO 7010 al fine di garantire una maggiore armonizzazione della segnaletica di sicurezza in tutta l'UE. Allo scopo di semplificare e chiarire gli obblighi vigenti, sarà esaminata l'opportunità di adeguare gli allegati per tenere conto della norma EN ISO 7010 o di inserire nella direttiva un riferimento ad essa."

In questo contesto, l'ACSH ha adottato un primo parere nel dicembre 2017 (vedi nostra [news del 26 aprile 2018](#)) prevedendo di fornire i chiarimenti richiesti, non con modifiche normativa ma, attraverso linee guida non vincolanti, anche su sollecitazione della parte datoriale, al fine di:

1. Chiarire la relazione tra la direttiva e l'attuale norma EN ISO 7010.
2. Mantenere i simboli / icone armonizzati nella direttiva che segnalano i rischi chimici con quelli stabiliti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele.

3. Migliorare l'attuazione delle disposizioni della direttiva, per quanto riguarda i lavoratori con problemi, ad esempio, di udito o di vista.

Confindustria ha partecipato direttamente ai lavori dell'apposito gruppo tripartito che ha definito il parere con una linea guida non vincolante, mirando in particolare a chiarire alcune questioni riguardanti l'applicazione pratica della direttiva nonché l'interrelazione tra la direttiva 92/58 / CEE e l'attuale norma EN ISO 7010 al fine di garantire una maggiore armonizzazione segnaletica di sicurezza in tutta l'UE.

La linea guida è costituita da due parti e due allegati. La parte I descrive alcuni aspetti legali della direttiva e spiega il concetto di requisiti minimi. La parte II descrive in dettaglio una selezione di segnali di sicurezza della direttiva e li confronta con i segnali ISO. L'allegato I fornisce un elenco di riferimenti e/o pratiche per ulteriori approfondimenti. Infine, nell'allegato II una tabella comparativa presenta diverse variazioni dei segnali di sicurezza pertinenti.

Il parere precisa, infine, che la clausola di flessibilità di cui al punto 1.3 dell'allegato II della direttiva in questione consente l'uso dei segni della norma EN ISO 7010 per conformarsi alla requisiti della direttiva purché abbiano lo stesso significato della direttiva.

#### ➤ **L'interfaccia della legislazione Salute e sicurezza e il Regolamento Reach**

Nel documento "Un nuovo quadro strategico dell'UE sulla salute e la sicurezza sul lavoro: migliorare l'attuazione della sicurezza e della salute sul lavoro nell'UE" (10.12.2019), il Consiglio ha invitato la Commissione a "chiarire l'interfaccia tra le legislazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la normativa REACH e a migliorare il coordinamento mediante la definizione di procedure e criteri trasparenti da utilizzare nella selezione delle opzioni normative più appropriate per le sostanze specifiche".

Con il parere allegato l'ACSH fornisce un'analisi del motivo per cui è necessario fare chiarezza sull'interazione tra REACH e salute e sicurezza e quando, se e come le due norme possono completarsi a vicenda.

Sebbene il documento riguardi, in particolare, le restrizioni REACH, l'ACSH ha evidenziato che ci sono altri aspetti tra le due materie che trarrebbero vantaggio da una "guida" comune.

Nel documento si sottolinea inoltre che ogni volta che un organismo nazionale competente per il regolamento REACH considera la necessità di sostituire, anticipare o integrare la regolamentazione in materia di SSL, prima di avviare qualsiasi azione normativa dovrebbero essere effettuate la valutazione in materia di sussidiarietà e coerenza.

Il parere affronta inoltre il tema della relazione tra la legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e le restrizioni ai sensi del regolamento REACH sulle sostanze chimiche

fornendo la sua prospettiva per identificare modi e principi per utilizzare le restrizioni REACH come mezzo per integrare la protezione dei lavoratori che manipolano sostanze pericolose o per rafforzare le disposizioni in materia di SSL.

La legislazione REACH e SSL sono, infatti, diverse ma complementari. Al fine di promuovere le sinergie, le azioni in entrambi i settori devono essere ben coordinate.

Nel parere si ribadisce il ruolo dell'ACSH nel processo di definizione dei valori limite e l'importanza del dialogo tripartito tra i rappresentanti dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro e i governi nazionali, richiesto specificamente per affrontare la fattibilità delle proposte e le questioni socioeconomiche e quindi fornire il contributo dei governi nazionali e delle parti sociali (come richiesto dal Trattato).

La creazione di restrizioni ai sensi del REACH non implica, invece, la consultazione e la partecipazione delle parti sociali. Questa è una differenza significativa rispetto alle procedure previste per la legislazione in materia di SSL. Inoltre, il principio di non pregiudicare altre normative non è sempre stato valutato in modo esauriente in passato e il parere fornisce riflessioni su come un'analisi completa e approfondita potrebbe essere eseguita in futuro.

Le restrizioni REACH possono offrire uno strumento prezioso per integrare la legislazione in materia di SSL che garantisce già un uso sicuro e un'adeguata protezione dei lavoratori. Si sottolinea quindi l'importanza di verificare se le restrizioni in materia di SSL in base a REACH siano effettivamente necessarie tenendo conto dei criteri proposti presentati nel parere e a cui si rimanda per ulteriori dettagli. Evidenziamo che la praticabilità e la fattibilità vengono definiti come prerequisito per ogni restrizione, da valutare in anticipo.

ACHS ribadisce, inoltre, che la definizione di requisiti di formazione sul posto di lavoro armonizzati, dettagliati per le singole sostanze ai sensi del REACH, dovrebbe essere un'eccezione fondata e utilizzata solo dove giustificato poichè tali requisiti sono già definiti in materia di SSL.

In conclusione il parere evidenzia l'importanza di adottare orientamenti comuni che presentino il punto di vista concordato dei Servizi competenti della Commissione europea e di definire un "elenco vincolante" di criteri da utilizzare.

Solo con una serie di criteri concordati e vincolanti, infatti, tutte le parti interessate potranno applicare le misure REACH e SSL in modo sinergico.

### ➤ **La revisione della direttiva Macchine (2006/42/CE)**

L'ACSH ha pubblicato un parere sulla prossima revisione della direttiva macchine (vedi nostra [news del 17 luglio 2019](#)), limitandosi a fornire valutazioni dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Confindustria ha partecipato direttamente alla definizione del parere che è stata molto complessa, viste le differenti posizioni sul tema tra i partecipanti ai lavori.

Nel merito il parere evidenzia che la direttiva macchine si è dimostrata efficace fino ad oggi per quanto riguarda le sue implicazioni in materia di SSL ed è importante che il nuovo regolamento (infatti la direttiva dovrebbe essere sostituita da un regolamento) rimanga tecnologicamente neutro.

Tra i punti salienti del parere, cui rimandiamo per ulteriori dettagli, evidenziamo, una precisazione sul tema delle modifiche agli allegati che dovrebbero essere limitate a quanto necessario in termini di chiarezza giuridica e ad alcune questioni chiave necessarie per migliorarne l'efficacia in termini di sicurezza. Si evidenzia, inoltre, l'importanza delle norme armonizzate che va mantenuta.

Si sottolinea, ancora, che la "Guida all'applicazione della direttiva macchine" dovrebbe essere aggiornata per includere più esempi, comprese le applicazioni di sicurezza delle nuove tecnologie. e dovrebbe chiarire gli obblighi di valutazione del rischio del macchinario e riduzione dei rischi per i produttori.

Il parere, presenta infine un commento specifico, solo del gruppo dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (non condiviso dai Governi), sul tema dell'intelligenza artificiale, in cui si precisa che concetti generali come l'intelligenza artificiale, la robotica, l'autonomia o la sicurezza informatica non dovrebbero essere introdotti nei requisiti del nuovo Regolamento per mantenerne la neutralità tecnologica.